



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

**IL GIUDICE DI PACE
NEL QUADRO DELLE RIFORME**

a cura di
**GABRIELE FORNASARI
ELENA MATTEVI
TERESA PASQUINO**

2024



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

76

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-056-4
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Marzo 2024

IL GIUDICE DI PACE
NEL QUADRO DELLE RIFORME

a cura di
GABRIELE FORNASARI
ELENA MATTEVI
TERESA PASQUINO

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

	Pag.
Elena Mattevi	
<i>Il giudice di pace nel quadro delle riforme: un'introduzione</i>	1
Flavio Guella	
<i>I giudici di pace e la riforma della magistratura onoraria. Profili di compatibilità con il diritto europeo e possibili ripercussioni sull'autonomia speciale.....</i>	5
Laura Baccaglioni	
<i>Riforma Cartabia: tra semplificazione e proporzionalità processuale. Quale impatto per i giudici di pace?.....</i>	35
Silvana Dalla Bontà	
<i>Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile. La sfida di un sistema integrato di giustizia</i>	63
Francesco Parisi	
<i>La riforma organica della giustizia riparativa e i suoi riflessi sul sistema penale</i>	109
Paola Maggio	
<i>La riforma organica della giustizia riparativa e i suoi riflessi sul sistema processuale</i>	127
Domenico Rosani	
<i>La giustizia penale austriaca di fronte ai reati di lieve entità</i>	171

LA RIFORMA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E I SUOI RIFLESSI SUL SISTEMA PENALE

Francesco Parisi

SOMMARIO: 1. *Introduzione*. 2. *Percorsi di riconoscimento della giustizia riparativa nel sistema penale*. 2.1. *Ragioni della sua graduale diffusione*. 2.2. *Modalità di riconoscimento normativo*. 3. *La «riforma Cartabia»*. 3.1. *La «disciplina organica» della giustizia riparativa*. 3.2. *Le modifiche normative al sistema penale e il nuovo modello di complementarità*. 3.3. *Bilancio provvisorio della riforma*. 4. *Conclusioni*.

*1. Introduzione*¹

Con l'approvazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), l'ordinamento penale italiano si dota di una disciplina organica della giustizia riparativa (d'ora in avanti GR). In linea con le indicazioni internazionali e sovranazionali, la GR è definita dall'art. 42 del decreto: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»².

¹ Questo contributo ripropone con adattamenti, aggiornamenti e integrazioni alcune delle riflessioni già pubblicate in F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in *sistemapenale.it*, 27 febbraio 2023 e in F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»*, in *Foro italiano*, 4/2022, V, 142-152.

² Sulla GR letteratura ormai sconfinata. Limitandoci alle opere monografiche o collettanee pubblicate in Italia, G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*,

Prima di soffermarci sulle principali novità normative che derivano dalla riforma Cartabia³, credo sia opportuno chiedersi perché l'ordinamento italiano abbia deciso di ammettere a pieno titolo le pratiche di GR all'interno del sistema penale e come si sia arrivati, anche dal punto di vista culturale, a questo importante snodo normativo.

2. Percorsi di riconoscimento della giustizia riparativa nel sistema penale

Innanzitutto, l'interesse per GR non è di certo una novità. Non è questa la sede per approfondire le radici storiche della giustizia *lato sensu* conciliativa⁴, il suo presentarsi come costante antropologica fra i

Napoli, 2017; AA.VV., *Il libro dell'incontro*, a cura di A. CERETTI, G. BERTAGNA, C. MAZZUCATO, Milano, 2015; AA.VV., *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, Bologna, 2015; F. REGGIO, *Giustizia dialogica*, Milano, 2010; C. MAZZUCATO, *Consenso alle norme e prevenzione dei reati*, Roma, 2005; M. BOUCHARD, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Milano, 2005; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003.

³ In dottrina, fra i numerosi commenti alla riforma, si vedano L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 79-86; C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, *ivi*, 97 ss.; E. MATTEVI, *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in D. CASTRONUOVO, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, 233 ss.; L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, *ivi*, 267 ss.; F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in *sistemapenale.it*, 27 febbraio 2023; P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, *ivi*; M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *questionegiustizia.it*, 7 febbraio 2023; D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *discrimen.it*, 16 novembre 2022; A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *sistemapenale.it*, 14 novembre 2022; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, §4; M. BORTOLATO, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 1259-1267.

⁴ G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia*, *cit.*, 47 ss.

dispositivi sociali di reazione alla commissione dei reati. In ogni caso, limitando l'attenzione alla diffusione della GR nell'ambito del diritto penale moderno e istituzionalizzato, può dirsi che percorsi di GR si sono sviluppati soprattutto a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo e che da quel momento in poi hanno goduto di un'attenzione sempre crescente, tanto che il "restorative justice movement" è considerato una delle principali tendenze degli ultimi quarant'anni nel pensiero criminologico⁵.

Muovendo da diverse prospettive teoriche (antropologica, vittimologica, abolizionista, religioso-comunitaria)⁶, i sostenitori della GR propongono modelli di gestione dei reati che si caratterizzano per una particolare attenzione all'ascolto delle parti in conflitto (la vittima, l'autore di reato, la comunità) e al soddisfacimento delle loro aspettative.

2.1. Ragioni della sua graduale diffusione

Fra le principali ragioni che hanno determinato una graduale diffusione della GR nei sistemi penali moderni ve ne sono almeno tre⁷.

a) In prima battuta, la sua attitudine a presentarsi come radicale alternativa al diritto penale. Soprattutto nelle sue prime declinazioni teoriche, la GR si pone come strumento ad ampio spettro: non solo come qualcosa di diverso, ma anche come "qualcosa di meglio del diritto penale". Se la pena pubblica enfatizza la dimensione verticale del reato, in quanto pone il soggetto agente in relazione con la norma e con lo Stato, la GR ne valorizza la dimensione orizzontale e interpersonale. Centralità della vittima e della comunità di riferimento, ascolto del vissuto emozionale, soddisfazione di aspettative e bisogni, cura delle ferite, trasformazione del conflitto: sono queste le categorie utilizzate dalla GR e che sembrano delineare i segni di una nuova semantica del reato. A rilevare non è tanto la dimensione normativa, e dunque l'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ma la dimensione umana: le

⁵ J. PRATT, *Penal Populism*, New York, 2007, 124 ss.

⁶ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *penalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2012.

⁷ Per approfondimenti, si rinvia a F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»*, in *Foro italiano*, 4/2022, V, 142 ss.

conseguenze patite da persone in carne ed ossa, le componenti emotive correlate all'esperienza vissuta. Non stupisce quindi che la GR sia in genere presentata come un "cambio di paradigma" nel sistema penale⁸.

Anche sotto il profilo del linguaggio, la GR si serve di un lessico molto diverso da quello in uso nel diritto penale. Parole come "dialogo", "perdono", "conciliazione", rientrano in modo preponderante nel vocabolario riparativo. Uno dei "padri" della GR, Howard Zehr, parla di "cambio di lenti" attraverso cui considerare il reato⁹. Si utilizzano espressioni come "danno", "conflitto", "pregiudizio", "situazione problematica" in luogo di quelli di reato/crimine/delitto. Si tratta di "mettere le cose a posto" ("putting things right") e non di applicare una "pena"¹⁰. Il conflitto è restituito alle persone, cui era stato "espropriato"¹¹. Se il giudice è "imparziale", il mediatore/facilitatore è invece "equidistante" o meglio "equiprossimo": non tanto ugualmente distante, bensì ugualmente vicino alle parti, uno «specchio che accoglie le emozioni dei protagonisti per rifletterle»¹². Un linguaggio evocativo, specie se lo si rapporta alle "fredde espressioni" del diritto penale¹³.

b) Altro elemento trainante è la capacità della GR di offrire benefici a tutte le parti del conflitto, tanto da affermarsi come "giustizia terapeutica"¹⁴. Molte sono le ricerche realizzate per accertare il grado di soddisfazione di coloro che prendono parte ai percorsi di GR. Elevate sono in genere le percentuali di appagamento riguardo alle iniziali aspettative. Le vittime sembrerebbero più soddisfatte, meno impaurite, meno colpite dopo la partecipazione a un programma di GR rispetto a quanto

⁸ B.D. MEIER, *Restorative Justice – A New Paradigm in Criminal Law?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1998, 125 ss.

⁹ H. ZEHR, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, 1990.

¹⁰ J. PRATT, *op. cit.*, 42.

¹¹ N. CHRISTIE, *Conflict as Property*, in *British Journal of Criminology*, 1, 1977, 1 ss.

¹² J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, trad. it., Milano, II ed., 2003, 79 ss.

¹³ F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *penalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2012, 9 ss.

¹⁴ Per approfondimenti, F. PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima*, in *penalecontemporaneo.it*, 24 dicembre 2014, 22 ss.

avvenga con il processo penale¹⁵. Anche in relazione ai traumi psicologici che derivano dal reato, i percorsi di GR rafforzerebbero le loro capacità di controllo¹⁶. Per ciò che riguarda l'autore del reato, sembrerebbe emergere una maggiore consapevolezza delle proprie azioni e una significativa riduzione dei tassi di recidiva¹⁷.

c) Una delle ragioni di interesse per la GR deriva poi dall'insoddisfazione crescente della dottrina penalistica per la pena, per i suoi scopi, per le sue funzioni, per le conseguenze sociali che derivano dalla sua applicazione. Forte è l'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla mera afflizione di sofferenza, di mitigare il dolore¹⁸ che il diritto penale è strutturalmente, inevitabilmente, destinato ad apportare. Non possiamo certo nello spazio di questo intervento ripercorrere le tappe di un dibattito che affonda le radici in questioni fondative per il diritto penale¹⁹. Ci limitiamo soltanto a richiamarne in estrema sintesi i principali nodi problematici²⁰: alla concezione retributiva si contesta l'insostenibilità logica e morale del c.d. "raddoppio del male"²¹; a quella preventivo-consequenzialista la mancanza di controprove empiriche circa la reale forza deterrente e orientativa delle norme penali²²; al finalismo rieducativo l'illusione punitiva, ovvero l'enorme distanza fra l'ideale affermato della "pena giusta" e la realtà della distribuzione ineguale

¹⁵ Da ultimo A.M. NASCIMENTO, J. ANDRADE, A. DE CASTRO RODRIGUEZ, *The Psychological impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes – a Systematic Review*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 2022, 1-19.

¹⁶ A. PEMBERTON, F.W. WINKEL, M. GROENHUIJSEN, *Evaluating Victims Experiences in Restorative Justice*, in *British Journal of Community Justice*, vol. 2, 2008, 99 ss.

¹⁷ G. ROBINSON, J. SHAPLAND, *Reducing Recidivism: A task for Restorative Justice?*, in *British Journal of Criminology*, 2008, 337 ss.

¹⁸ J.M. SILVA SÁNCHEZ, *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal*, Barcellona, 2018, 21.

¹⁹ Per un quadro di sintesi G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *sistemapenale.it*, 28 novembre 2020. Per approfondimenti, AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA, Milano, 2018.

²⁰ Per una visione d'insieme, si veda B.L. APT, *Do we know how to punish?*, in *New Criminal Law Review*, 2016, vol. 19, n. 3, 437 ss.

²¹ M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *questio negiustizia.it*, 29 ottobre 2020, 4.

²² G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Roma-Bari, 2017, 21.

delle pene, nonché la strutturale incapacità dei modelli trattamentali di ridurre il reingresso dell'autore nel circuito criminale²³. Muovendo da questo complessivo sentimento di disincanto, dunque, un importante filone dottrinario richiede di “ripensare la pena”: immaginare una pena che “non sia subita”, ma “agita”²⁴. La GR è valorizzata proprio come uno dei principali strumenti, benché da solo non sufficiente, attraverso cui «superare il modello della risposta al reato concepita in termini di corrispettività per accedere a una dimensione progettuale di tale risposta»²⁵.

Ora, in realtà, alle ragioni di diffusione della GR appena richiamate potrebbero opporsi talune obiezioni critiche a cui ho fatto riferimento in altra sede²⁶, su cui però qui non ci soffermiamo: e ciò sia per ragioni di tempo, sia perché si tratta di critiche che, pur se non trascurabili, non pongono comunque ostacoli insormontabili all'attuazione di modelli di GR nel sistema penale²⁷.

2.2. Modalità di riconoscimento normativo

La GR ha trovato graduale diffusione nei sistemi di giustizia penale, generalmente attraverso esperimenti pilota nei singoli ordinamenti, ai quali hanno poi fatto seguito specifici adattamenti normativi. Sul piano europeo, i primi documenti internazionali e sovranazionali che hanno riconosciuto e “promosso” l'attuazione della GR in ambito penale sono stati la «Raccomandazione n. 99 del 1999 del Consiglio d'Europa» e la «Decisione Quadro 2001/220/GAI» del 2001; le successive fonti normative, ovvero la «Direttiva 2012/29/UE» e la «Raccomandazione n. 8 del 2018» del Consiglio d'Europa, nonché la recentissima «Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del 2023» hanno continuato a promuovere

²³ D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, trad.it., Milano, 2018, 142.

²⁴ M. DONINI, *Pena agita*, cit., 6.

²⁵ L. EUSEBI, *Strategie preventive e nuove risposte al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2021, 829 ss. Si veda anche, fra gli altri, M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017.

²⁶ Per un quadro di sintesi, F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni*, cit., 147.

²⁷ *Ivi*, 149.

l'utilizzo di programmi di GR, benché si siano altresì soffermate sulla necessità di individuare specifiche garanzie affinché i diritti fondamentali di coloro che vi prendono parte (e soprattutto della vittima) siano adeguatamente tutelati.

Per ciò che concerne l'ordinamento italiano, le prime applicazioni di GR si sono avute nella giurisdizione minorile a partire dalla metà degli anni Novanta, soprattutto grazie alla particolare sensibilità culturale di una parte della magistratura e della dottrina. Pur in assenza di una norma *ad hoc*, un'interpretazione estensiva della legge sul processo minorile ha consentito l'attivazione di procedure di mediazione penale (presso uffici istituiti prevalentemente attraverso l'opera del privato sociale) e la possibilità di attribuirvi valore in sede penale. Lente e frammentarie sono invece state le esperienze di GR nella "giustizia penale degli adulti". I primi riconoscimenti normativi espliciti si sono avuti nella giurisdizione del giudice di pace, attraverso gli artt. 29, 34 e 35 del d.lgs. 274/2000²⁸. Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è soprattutto a partire dal 2014 che sono stati introdotti istituti a carattere *lato sensu* riparativo: la «sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (art. 168 *bis* c.p.), l'«estinzione del reato per condotte riparatorie» (art. 162 *ter* c.p.), l'«esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto» (art. 131 *bis* c.p.) hanno consentito talune sperimentazioni di GR nel procedimento penale. Durante la fase penitenziaria, programmi di GR hanno trovato attuazione attraverso gli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale della pena.

Ad ogni modo, fino ad oggi si è trattato, specie nella "giustizia degli adulti", di esperienze numericamente trascurabili, ostacolate da due ordini di fattori: da un lato, da un punto di vista normativo, i predetti istituti "riparativi" hanno un limitato campo di applicazione, effetti piuttosto circoscritti, caratteristiche strutturali di tipo prescrittivo talvolta poco compatibili con i programmi di GR (fondati invece sul presupposto della volontaria partecipazione); dall'altro, sul piano strettamente pratico, la mancanza di una regolamentazione specifica dell'accesso ai servizi di GR e dell'accreditamento di questi ultimi sul territorio nazionale ingenerava difficoltà operative, scarsa sensibilità culturale degli

²⁸ Per tutti, v. E. MATTEVI, *Una giustizia*, cit., 259 ss.

operatori di giustizia, diffidenze, ambiguità. Con il d.lgs. 150/2022, con la riforma Cartabia, il quadro muta in modo significativo e la GR sembra entrare a pieno titolo nel sistema di giustizia italiano.

3. La «riforma Cartabia»

Due sono le direttrici seguite dalla riforma. Con la prima, l'ordinamento italiano introduce una «disciplina organica della GR» (articoli 42-67 del decreto 150/2022); con la seconda direttrice (artt. 1-3), la legge definisce attraverso quali canali normativi e con quali effetti giuridici i programmi di GR si innestano nell'ordinamento.

3.1. La «disciplina organica» della giustizia riparativa

Nella «disciplina organica della GR» possiamo distinguere: a) una parte della legge dedicata all'individuazione delle coordinate di sistema per l'attuazione della GR («definizioni, principi, obiettivi», condizioni di «accesso ai programmi», «garanzie e doveri per i partecipanti e per i mediatori», «tipologie di programmi ammissibili, *iter* di svolgimento, potenziali esiti e loro valutazione da parte dell'autorità giudiziaria»); b) una specifica sezione normativa rivolta alla creazione delle strutture competenti a gestire, organizzare e monitorare i programmi di GR, nonché all'individuazione delle regole per la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali.

Sub a), il decreto si conforma alle indicazioni provenienti dalle fonti europee in materia, trasponendo nel diritto interno norme, pratiche, procedure e garanzie ormai da tempo stabilite sul piano internazionale e sovranazionale. Non mancano in ogni caso talune peculiarità della disciplina italiana. In questa sede²⁹, ci soffermiamo soltanto su alcuni aspetti riguardanti i partecipanti, i programmi, le garanzie e gli esiti.

Per ciò che riguarda i potenziali «partecipanti» (articoli 42 e 45 del decreto), oltre alla «vittima» e alla «persona indicata come autore del-

²⁹ *Amplius* si rinvia a F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto*, cit., nonché ai contributi dottrinari riportati nella nota n. 2.

l'offesa», si includono «altri soggetti appartenenti alla comunità», nonché «chiunque altro vi abbia interesse». La vittima del reato è definita in senso ampio, includendo in tale nozione non soltanto il «familiare», ma anche gli enti. L'autore del reato è definito con una terminologia non esattamente corrispondente a quella («offender») in uso nel contesto internazionale. Si parla di «persona indicata come autore dell'offesa».

Rispetto ai «programmi» di GR ammissibili (articolo 53 del decreto), due sono i punti che ci sembra di dovere evidenziare. Il primo è che, oltre alla riproposizione dei modelli comunemente indicati sul piano internazionale, e cioè «mediazione autore-vittima», «family group conferencing», «circles», il decreto include in tale nozione, attraverso una formula aperta, «ogni altro programma dialogico guidato da mediatori». Il secondo è che il legislatore stabilisce espressamente che la mediazione possa avvenire anche con vittima surrogata o aspecifica, «ossia con vittima di reato diverso da quello per cui si procede».

Le norme italiane funzionali ad assicurare una “partecipazione sicura e garantita” ai programmi di GR sono perlopiù conformi agli standard internazionali. Il decreto detta una disciplina volta a rendere effettivo il diritto dei partecipanti a ricevere un'adeguata informazione sulla facoltà di accedere ai programmi e a esprimere un consenso informato e consapevole alla partecipazione, anche grazie al diritto all'assistenza linguistica. La legge peraltro prevede che l'informazione circa la facoltà di accedere ai programmi sia fornita non soltanto dall'autorità giudiziaria, ma anche da tutte le altre agenzie pubbliche che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti. Per quanto riguarda le garanzie dei mediatori, si statuisce il «dovere di riservatezza», nonché si dispongono specifiche norme per rendere effettiva l'«inutilizzabilità delle dichiarazioni» e la «tutela del segreto» sui contenuti dell'attività svolta. Una particolarità della disciplina italiana è costituita dal fatto che né nella sezione relativa alle «garanzie dei programmi di GR» (articoli 47-52 del decreto), né in quella relativa alle «attività preliminari» (art. 54 del decreto), si prevede il «riconoscimento dei fatti base» da parte dell'autore: ciò benché si tratti di un requisito richiesto dal diritto europeo, sia nell'ambito dell'Unione europea (art. 12 della «Direttiva 2012/29/UE»), sia nell'ambito del Consiglio d'Europa (regola numero 30 della «Rac-

comandazione n. 8 del 2018» (aspetto questo sul quale torneremo più avanti nell'ambito di questa relazione, *infra*, 3.3).

Quanto all'«esito riparativo», questo è definito come «qualsiasi accordo, risultante dal programma di GR volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare «l'avvenuto riconoscimento reciproco» e la possibilità di «ricostruire la relazione fra i partecipanti». Si chiarisce che l'esito può essere sia di tipo materiale («risarcimento del danno, restituzioni, l'adoperarsi per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato») sia di tipo simbolico («dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi»).

b) Per ciò che riguarda le strutture competenti a gestire, coordinare e monitorare i programmi di GR, il sistema è così congegnato. Si istituisce presso il Ministero della Giustizia una «Conferenza nazionale per la GR», che indica i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni e che annualmente ne monitora i risultati. Una «Conferenza locale per la GR», costituita presso ciascun distretto di Corte d'Appello del territorio nazionale, individua uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei «Centri per la GR». Questi ultimi sono le strutture (pubbliche) che concretamente assicurano lo svolgimento del servizio attraverso la figura del «mediatore esperto»: qualifica che può essere acquisita all'esito di un periodo di formazione pratica e teorica curato dagli stessi Centri per la GR e dalle Università, del superamento di una prova finale, dell'inserimento del richiedente nell'«elenco dei mediatori esperti» istituito presso il Ministero della Giustizia.

3.2. Le modifiche normative al sistema penale e il nuovo modello di complementarità

Le modifiche apportate dal decreto 150/2022 al sistema penale esistente sono volte a garantire la complementarità fra GR e «giustizia penale convenzionale». Il legislatore italiano opera su molteplici fronti, attraverso interventi di modifica al codice penale, al codice di procedura penale, alle leggi sulla giurisdizione del giudice di pace, sul processo minorile, sul diritto penitenziario. Due sono i perni centrali attraverso cui si articola il rapporto di complementarità: da un lato, le norme rela-

tive all'accesso ai programmi di GR; dall'altro, quelle che disciplinano il valore giuridico degli esiti riparativi.

Per quanto riguarda l'accesso, il legislatore italiano ha accolto un modello forte di "referral", volto a garantire ampie possibilità di ricorso alla GR. In primo luogo, l'accesso è consentito «in ogni stato e grado del procedimento», «senza preclusioni in ragione delle fattispecie di reato o della loro gravità». In secondo luogo, riguardo alle modalità di accesso, il sistema delineato dal nuovo art. 129 *bis* c.p.p. è piuttosto peculiare: esso prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, anche d'ufficio, l'invio ai «Centri per la GR» della vittima e dell'imputato, nonché del soggetto condannato. A una prima lettura della norma (v. però *infra*, 3.3), i soggetti sembrerebbero quindi obbligati a presentarsi presso i centri, benché resti ovviamente la loro piena libertà, senza conseguenze pregiudizievoli, di decidere se cominciare o meno, continuare o eventualmente interrompere un percorso di GR. Con riferimento ai criteri attraverso cui l'autorità giudiziaria può decidere se inviare o meno il caso in mediazione, l'art. 129 *bis* c.p.p. stabilisce che l'autorità giudiziaria dovrà valutare: in primo luogo, l'«utilità» del percorso di GR per la risoluzione delle questioni specificamente derivanti dal reato; in secondo luogo, «l'assenza di pericoli concreti per gli interessati e per l'accertamento dei fatti».

Per ciò che concerne la valutazione degli esiti dei percorsi riparativi, si conferma la consolidata regola di garanzia, vigente in ambito internazionale, secondo cui un eventuale esito negativo o la mancata effettuazione del programma non può avere effetti sfavorevoli (art. 58 del decreto).

Rispetto all'esito positivo, la riforma non ha introdotto un'autonoma causa di esclusione della responsabilità penale, né ha accolto la proposta di introdurre l'istituto dell'«archiviazione meritata», formulata dalla «Commissione Lattanzi». Ha invece innanzitutto previsto, in linea generale e per tutte le tipologie di reato, a prescindere dal concreto esito del percorso, che l'autorità giudiziaria valuta lo «svolgimento del programma, anche ai fini della commisurazione della pena» (art. 58 del decreto). Con più specifico riferimento al positivo *esito* riparativo, esso può essere valorizzato, in via diretta o in via indiretta. In via diretta, attraverso i) la nuova circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo com-

ma, n. 6, c.p.); ii) la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 163, ultimo comma, c.p.); iii) la remissione tacita della querela (art. 152, secondo comma, c.p.). In via indiretta, mediante: i) l'art. 131 *bis* c.p., giacché il legislatore ne ha modificato il testo, stabilendo che il carattere di tenuità dell'offesa possa essere valutato, oltre che secondo gli ordinari parametri, anche «in considerazione della condotta susseguente al reato», nel cui *genus* rientrano senza dubbio i percorsi di GR³⁰; ii) la «sospensione del procedimento con messa alla prova» (art. 168 *bis* c.p.), il cui campo di applicazione è stato peraltro esteso dalla riforma³¹.

Durante la fase post-processuale, l'esito riparativo potrà essere valorizzato per gli autori di reato maggiorenni, ai fini dell'«assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione (...), nonché della liberazione condizionale» (art. 15 *bis*, comma 2, legge 354/1975); per gli autori minorenni, «ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale» (art. 1-*bis* d.lgs. 121/2018).

Restano poi gli ordinari e già menzionati strumenti di valutazione dell'esito riparativo nel rito minorile³² e nell'ambito della giurisdizione del giudice di pace. Più in particolare, per quel che riguarda il giudice di pace, va evidenziato che la riforma Cartabia (al di là della sostituzione nominalistica dei nuovi CGR in luogo dei preesistenti centri di mediazione) non ha apportato diretti interventi di modifica agli «istituti riparativi» già contemplati dal d.lgs. 274/2000. Eventuali differenze che

³⁰ Le potenzialità applicative di quest'ultima innovazione non vanno però ingigantite: da un lato, i programmi di GR non godono infatti di autonomo potere estintivo; dall'altro, il decreto ha comunque ampliato notevolmente il catalogo dei reati (fra i quali le fattispecie contemplate dalla c.d. Convenzione di Istanbul) per i quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità.

³¹ Fra le prescrizioni del programma di messa alla prova, infatti, sono previste «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di GR» (art. 464 *bis*, comma 4, c.p.p.). Eppure, benché tale strumento sia stato fino ad oggi in alcuni casi utilizzato per avviare percorsi di mediazione penale, esso mal si presta a svolgere funzioni conciliativo-riparative in senso stretto: ciò soprattutto a causa del requisito del lavoro di pubblica utilità, che continua a essere imprescindibilmente richiesto dalla norma e che orienta l'istituto verso obiettivi ben diversi da quelli sottesi alla mediazione penale e al dialogo riparativo.

³² Si veda P. MAGGIO, *Giustizia*, cit., 42 ss.

possono ora emergere fra norme del rito ordinario da un lato e norme della giurisdizione del giudice di pace dall'altro – ad esempio, circa le modalità di accesso ai programmi di GR e i conseguenti termini procedurali di sospensione (si vedano i rapporti fra il nuovo art. 129 *bis* c.p.p. e l'art. 29, comma 4, d.lgs. 274/2000, nell'ambito dei reati procedibili a querela), nonché circa la valutazione degli esiti riparativi (alla stregua, rispettivamente, dell'art. 131 *bis* c.p. e dell'art. 34 d.lgs. 274/2000) – andranno risolte secondo gli ordinari criteri di compatibilità da genere a specie, tenendo cioè conto delle specificità degli istituti tipici della giurisdizione onoraria, i quali andranno applicati in via prioritaria.

Ciò non significa affatto che la giurisdizione del giudice di pace non partecipi alla “svolta riparativa” impressa al nostro ordinamento dalla riforma Cartabia. Si delineano infatti maggiori spazi di applicazione degli istituti a orientazione riparativo-conciliativa già previsti dal d.lgs. 274/2000; e dunque nuove assunzioni di responsabilità per la figura del giudice di pace. Sul piano pratico, può ad esempio acquisire una certa rilevanza l'incremento dei reati perseguibili a querela e, in particolare, il trasferimento di competenza delle lesioni personali lievi (e non solo di quelle lievissime) di cui all'art. 582 c.p. dal giudice ordinario al giudice di pace. Si tratta infatti di un ampliamento di funzioni in un particolare settore di microconflittualità individuale, non meramente bagatellare, in cui gli strumenti dialogici della mediazione penale possono in effetti offrire alle parti validi momenti di scambio e di confronto nella prospettiva di un superamento del conflitto. Più in generale, la (prevista e auspicata) creazione dei nuovi CGR potrà dare nuova linfa alla diffusione della GR nell'ambito della giurisdizione del giudice di pace. Non soltanto le realtà più sensibili al tema (fra le quali la sede di Trento in cui, non a caso, si svolge questo convegno), ma tutti gli uffici dell'intero territorio nazionale avranno la possibilità di verificare nella specifica vicenda oggetto di giudizio l'opportunità o meno di adottare modelli di soluzione dei conflitti di tipo mediativo-conciliativo.

3.3. Bilancio provvisorio della riforma

Da tempo in Italia si attendeva una legge che affermasse senza esitazioni, ambiguità, tentennamenti, il riconoscimento della GR all'interno del sistema penale. La riforma è stata complessivamente accolta con favore nella dottrina italiana³³, benché non manchino autorevoli opinioni contrarie sull'opportunità di una coesistenza organica fra i principi dialogici della GR e quelli della giustizia penale convenzionale³⁴, ovvero su taluni aspetti della disciplina: fra questi ultimi, alludiamo soprattutto, per un verso, al meccanismo di accesso ai programmi di GR; per altro verso, alla scelta del legislatore riformatore di escludere il riconoscimento dei «fatti base» o di «non estraneità ai fatti» come prerequisito per lo svolgimento dei programmi.

Per ciò che concerne l'accesso, ha fatto molto discutere la scelta di fornire all'autorità giudiziaria il potere di disporre, anche d'ufficio, l'invio della vittima e dell'imputato ai «Centri per la GR». In effetti, la norma potrebbe attirarsi qualche critica³⁵, giacché sembra implicare una forma di pressione alla partecipazione al programma di GR, in contrasto con il principio di volontarietà. Nondimeno, se è vero che resta forse qualche profilo di criticità sul piano etico-politico (in quanto si finisce per "imporre" un contatto interpersonale fra offeso e offensore)³⁶, si tratta di critiche complessivamente ridimensionabili³⁷. Nel sistema ideato dal legislatore, infatti, non mancano forme di tutela della volontarietà, sia a monte sia a valle del percorso riparativo: da un lato, essa è presupposto indefettibile per cominciare, condurre e portare a compimento un programma di GR; dall'altro, il rifiuto di partecipare o continuare il percorso riparativo non sarà mai valutabile dal giudice penale. L'art. 129

³³ Fra i più positivi, R. BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in *sistemapenale.it*, 22 marzo 2023.

³⁴ Si vedano in particolare D. PULITANÒ, *Riparazione e lotta per il diritto*, in *sistemapenale.it*, 9 febbraio 2023; G. INSOLERA, *Sulla giustizia riparativa*, Napoli, 2023, 39 ss.

³⁵ Per una sintesi, F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *legislazionepenale.eu*, 31 dicembre 2022.

³⁶ D. PULITANÒ, *Riparazione*, cit., 12

³⁷ F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *legislazionepenale.eu*, 31 dicembre 2022, 11 ss.

bis c.p.p. ha un ruolo soprattutto pratico. È più che altro una norma-incentivo, che può forse giustificarsi in ragione del notevole sforzo amministrativo, organizzativo e finanziario che richiede la creazione dei «Centri per la GR», il loro aggiornamento, il loro monitoraggio; sforzo verosimilmente immotivato se tali strutture pubbliche finissero per essere poste a servizio soltanto di quei casi, probabilmente pochi, provenienti dall'iniziativa privata. Peraltro, non è da escludere, ed è anzi auspicabile, che nella prassi si consolidino interpretazioni del dettato normativo che tutelino maggiormente, già in fase di invio, le scelte personali dei potenziali partecipanti. In questa direzione sembrano ad esempio muovere i primi modelli operativi attuativi della riforma (si veda il documento *Giustizia riparativa: lo schema operativo e i modelli diffusi dagli Uffici giudiziari milanesi*, in *sistemapenale.it*, 08 settembre 2023, 5 ss.), là dove si prevede che l'autorità giudiziaria debba preliminarmente verificare (in udienza o attraverso altro dispositivo normativo di tipo dialogico) l'autorizzazione delle parti ad essere contattate dal CGR e nel caso in cui vi sia un diniego della vittima ne faccia esplicita menzione nel provvedimento di invio affinché gli operatori ne tengano conto.

L'esclusione del «riconoscimento dei fatti base» come prerequisito dei programmi riparativi è invece motivata dall'intenzione di garantire la «persona indicata come autore del fatto di reato» contro la violazione della presunzione di non colpevolezza, prevista dall'art. 27, comma 2, Cost. A dire il vero «riconoscimento dei fatti base» non significa «ammissione dei fatti». Ma il legislatore non ha voluto negare all'indagato/imputato una garanzia destinata soprattutto a operare nel caso in cui il programma riparativo si interrompa o abbia esito negativo, ovvero ancora qualora abbia esito positivo ma – come normalmente accade – lasci residuare il potere del giudice di valutare *an* e *quantum* della responsabilità penale.

Senonché, se l'intento garantistico del legislatore può sembrare apprezzabile dal punto di vista ideale, la soluzione adottata non è in realtà priva di aspetti problematici. Per un verso, come evidenziano le sopracitate fonti normative europee (*supra*, par. 3.1), alle quali il legislatore non si è dunque conformato, senza un «riconoscimento dei fatti base» non solo si riducono già in partenza le possibilità di addivenire a un

accordo riparativo, ma si incrementano i rischi di vittimizzazione secondaria: la vittima, cioè, vede nuovamente disconosciute le sofferenze subite³⁸. Per altro verso, la tutela della presunzione di non colpevolezza è forse più apparente che reale. E ciò in quanto opera su un piano, quello penale, che non coincide con quello riparativo. Nelle prassi, nelle linee-guida operative di mediazione penale, la manifestazione (almeno) di non estraneità ai fatti è considerata un primo atto di riconoscimento dell'«altro». Dal punto di vista legalistico-formale si potrà evitare la richiesta di una specifica dichiarazione di questo tipo; irrealistica è invece l'idea che il percorso riparativo potrà prescindere nella sostanza. L'autorità giudiziaria ne è consapevole. Se l'obiettivo è quello di impedire che il giudice possa essere influenzato dalla disponibilità dell'indagato/imputato a partecipare al percorso riparativo, pare improbabile che possa essere la presenza o meno di una dichiarazione formale di "non estraneità ai fatti base" a spostare il baricentro del libero convincimento del giudice verso una direzione oppure in quella contraria. Insomma, il legislatore ha verosimilmente cercato un equilibrio fra opposte esigenze di tutela, ma l'equilibrio raggiunto sembra non soddisfarne nessuna: se è una vittoria della presunzione di innocenza, assomiglia a una "vittoria di Pirro", fondata più sul rispetto di un format, che sulla creazione di una reale garanzia contro l'incriminazione³⁹.

Esistono anche altri aspetti della riforma che, a nostro parere, sollecitano riflessioni critiche e che richiedono forse futuri interventi correttivi. Nello spazio di questo contributo, ci limitiamo a indicarli sommariamente⁴⁰.

Intanto, la stessa nozione di «esito riparativo» (art. 42) sembra riportare eccessiva enfasi su elementi quali il «riconoscimento reciproco», la

³⁸ Sul punto, si veda soprattutto M. BOUCHARD, *Commento*, cit., 10 ss.

³⁹ E d'altra parte, se si resta sul piano strettamente penalistico, nessuna cautela del percorso riparativo, a rigore, sembrerebbe poter davvero scongiurare una violazione della presunzione di non colpevolezza. Se non si è disponibili a riconoscere un autonomo spazio identitario al procedimento riparativo rispetto a quello strettamente processuale penale, è inevitabile dedurre che «la giustizia riparativa, in tutte le sue forme, è ontologicamente incompatibile con il rispetto della presunzione d'innocenza»: così O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, 2/2022, 367-391, 390.

⁴⁰ *Amplius*, F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto*, cit., 12 ss.

«possibilità di ricostruire la relazione»: non dovrebbe in realtà aprioristicamente escludersi la possibilità di giudicare positivamente programmi che considerino il buon esito riparativo in base al soddisfacimento delle aspettative personali come rappresentate dagli stessi protagonisti del reato, anziché in base alle possibilità di trasformazione del conflitto.

Rispetto ai «partecipanti», andrà meglio chiarito in cosa possa consistere il coinvolgimento della «comunità» nella gestione delle conseguenze del reato. Chi deve essere coinvolto? Come? Con quali obiettivi?

Sul piano organizzativo-operativo, il modello ideato dal legislatore per il coordinamento dei servizi e per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di GR si propone di garantire programmi sicuri, competenti e tendenzialmente omogenei nell'intero territorio. Nella sua disciplina d'insieme, però, mi sembra che presenti elementi di eccessiva farraginosità sul piano operativo, con il rischio di ingessare i programmi di GR in rigide forme di burocratizzazione tecnico-operativa⁴¹.

Sul complessivo impatto normativo che un positivo esito riparativo è in grado di determinare in sede penale, la riforma è risultata più timida di quanto potesse immaginarsi, specie per i reati procedibili d'ufficio. Volontà e spontaneità guidano la scelta delle parti in favore della GR. Ma una divaricazione eccessiva fra impegno riparativo da un lato ed effetto utile dall'altro non aiuterà le volontà a incontrarsi e non potrà che essere un freno alla diffusione dei programmi. Va considerata l'opportunità di introdurre una causa di non punibilità autonoma più esplicitamente calibrata sulle specificità della GR.

Infine, per quanto riguarda gli interventi normativi a sostegno della GR in sede penitenziaria, i programmi riparativi possono senz'altro costituire un utile momento di riflessione per il condannato e di "cura" per le vittime. La loro diffusione è in linea generale auspicabile. Ma ciò purché non si finisca per pretendere che forme di dialogo reo-vittima in fase esecutiva siano considerate modalità privilegiate rispetto ad altre, o

⁴¹ Sui rischi di un'eccessiva standardizzazione dei programmi di GR, sia consentito rinviare a F. PARISI, *I confini della restorative justice nella più recente normativa europea a tutela della vittima: ragionevole attuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?*, in AA.VV., *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano, 2015, 123-138, 130 ss.

ancor peggio insostituibili, per dimostrare il «ravvedimento»⁴² del condannato o il buon esito del percorso di rieducazione e che quindi per redimersi, per dimostrare la propria risocializzazione, il detenuto debba fare ancora qualcosa in più rispetto a quanto normalmente ci si aspetta da lui.

4. Conclusioni

Nonostante i profili critici sui quali ci siamo sinteticamente soffermati, l'ingresso strutturale della GR nell'ordinamento è una delle più promettenti novità nel sistema di giustizia penale. La GR è una visione che rientra fra le più avanzate punte di lancia di una «criminologia della fiducia»⁴³. Certo, non è l'unico strumento che assume questa prospettiva. Non è necessariamente quello di per sé più efficace. Verosimilmente, combinazioni di modelli, di strumenti, di pratiche possono coesistere e incrementare le chance di successo di strategie di risposta al reato focalizzate più sull'inclusione e sul supporto dei protagonisti dei conflitti, anziché sulla loro esclusione sociale o sul loro controllo⁴⁴. Se però non ci si può aspettare che i programmi di GR divengano la panacea di tutti i mali⁴⁵, si può senz'altro presumere che, una volta collaudato il sistema di intersezioni normative e organizzative che abbiamo sinteticamente descritto, alla collettività saranno offerte soluzioni più flessibili e in molti casi complessivamente più appaganti sul piano personale⁴⁶ rispetto a quelle attualmente fornite dalla sola giustizia punitiva.

⁴² Su punto, v. di recente Cass. 22 febbraio 2022 - 11 marzo 2022, n. 8410, Sgarra, in *Foro it.*, II, 2022, 615 ss., con osservazioni di F. PARISI.

⁴³ L. WALGRAVE, T. WARD, E. ZINSSTAG, *When restorative justice meets the Good Lives Model: Contributing to a criminology of trust*, in *European Journal of Criminology*, 2021, vol. 18, 444 ss., 455.

⁴⁴ T. GAL, H. DANCIG-ROSENBERG, *Characterizing multi-door criminal justice: a comparative analysis of three criminal justice mechanisms*, in *New Criminal Law Review*, 2020, vol. 23, 139 ss.

⁴⁵ L. WALGRAVE, *Restorative Justice is Not a Panacea Against All Social Evils*, in AA.VV., *Critical Restorative Justice*, a cura di I. AERTSEN, B. PALI, Oxford, 2017, 107-108.

⁴⁶ A.M. NASCIMENTO, J. ANDRADE, A. DE CASTRO RODRIGUEZ, cit.

LA RIFORMA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E I SUOI RIFLESSI SUL SISTEMA PROCESSUALE

Paola Maggio

SOMMARIO: 1. *Le origini e lo sviluppo.* 2. *Grammatiche, soggettività e valori.* 3. *Il ruolo del mediatore.* 4. *L'equiprotagonismo della persona indicata come autore del reato e della vittima.* 5. *Le prime reazioni alla riforma.* 6. *L'esito riparativo.* 7. *Nuove discrezionalità giudiziali.* 7.1. *In sede di cognizione.* 7.2. *In sede di esecuzione.* 8. *La conciliazione-mediazione nel rito penale di pace dopo l'intarsio riparativo.*

1. Le origini e lo sviluppo

La riforma organica della giustizia riparativa, contenuta agli artt. 42-67 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, oltre che in molteplici disposizioni di ragguaglio sostanziali e processuali dello stesso decreto legislativo, allinea l'Italia alla diffusione sempre più estesa del paradigma a livello comparato¹: precedente importante è la c.d. *Loi Toubira* francese (l. 15 agosto 2014, n. 896); di poco successiva alla nostra è la riforma della Navarra spagnola².

Guardando nell'insieme al quadro riformato italiano, emergono subito: 1) l'ampio riferimento alle fonti sovranazionali, cui il legislatore espressamente si richiama³ (seppure con significative specificazioni)⁴;

*** Testo con aggiornamenti della Relazione tenuta a Trento, 5 maggio 2023, nel corso del Convegno "Il giudice di pace nel quadro delle riforme".*

¹ Per un quadro di sintesi degli sviluppi delle prassi riparative e delle normazioni europee: <https://www.euforumrj.org/en/idea-restorative-justice-and-how-it-developed-europe>.

² Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de Justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias, leggibile in <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-8479>.

³ Fra questi la Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8